



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 37/2015

Napoli 12 Ottobre 2015 (*)

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

Oggi parliamo di.....

IL PRINCIPIO DI IRRIDUCIBILITA' DELLA RETRIBUZIONE - EX ART. 2103 C.C. - NON COMPRENDE GLI EMOLUMENTI ACCESSORI O TEMPORANEI COLLEGATI ALLE PARTICOLARI MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 19465 DEL 30 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 19465 del 30 settembre 2015**, ha statuito che **il principio di irrinunciabilità della retribuzione non è assoluto in quanto non opera in relazione a quegli elementi, accessori o temporanei, erogati in connessione a particolari modalità di espletamento della prestazione lavorativa.**

Nel caso in commento, un lavoratore, addetto alla guardiania notturna, veniva assegnato al turno diurno con conseguente decurtazione, dalla paga globale mensile, delle **indennità per lavoro disagiato**.

Soccombente in entrambi i gradi di merito, il prestatore ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato della Corte Territoriale, hanno evidenziato che **il principio generale dell'irriducibilità del trattamento retributivo corrisposto al dipendente – ex art. 2103 cod. civ. – non è assoluto in quanto deve intendersi riferito ai soli compensi relativi alla professionalità intrinseca della mansione svolta. Ex adverso, gli emolumenti "accessori", collegati a situazioni temporanee e/o di disagio, possono non essere erogati se vengono a mancare i relativi presupposti, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* il guardiano era stato adibito al turno diurno, e che il C.C.N.L. di riferimento non ricomprendeva l'indennità di disagio notturno fra gli elementi "base" del trattamento retributivo, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato il *decisum* di prime cure che aveva sancito la correttezza dell'operato datoriale che non aveva più erogato tale indennità, in quanto indissolubilmente connessa allo svolgimento di attività lavorativa in orari notturni.

LE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO TROVANO APPLICAZIONE ANCHE IN FAVORE DEI FAMILIARI COLLABORATORI DELL'IMPRESA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 38346 DEL 21 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione – IV Sezione Penale - **sentenza n° 38346 del 21 settembre 2015**, ha (ri)confermato la **qualifica** soggettiva di **datore di lavoro anche al titolare dell'impresa familiare**, con la conseguenza che i beneficiari della tutela apprestata dal Piano Operativo di Sicurezza (*id*: **POS**) sono, non solo eventuali lavoratori subordinati dell'impresa familiare, ma anche i componenti della medesima.

Nella vicenda in esame, un lavoratore edile, mentre si trovava sulla copertura di un capannone intento a ripararne le lastre, a causa di un cedimento e per la **mancanza di dispositivi di sicurezza** precipitava al suolo riportando un politrauma.

In primo grado, al datore di lavoro, veniva addebitato di non aver dotato l'infortunato, componente della comune impresa familiare, *ex art. 230-bis c.c.*,

di idonei dispositivi di sicurezza individuali (art. 21 D.Lgs. n° 81/2008) e di aver **omesso di predisporre il POS** (art. 96, lett g), D.Lgs. n° 81/2008).

La Corte d'Appello, *ex adverso*, escludendo che il titolare dell'impresa potesse essere qualificato **datore di lavoro** dell'infortunato, collaboratore al 49% dell'impresa familiare corrente, aveva riformato la sentenza ed assolto l'imputato.

Avverso tale decisione ha proposto **ricorso per cassazione** il Procuratore Generale della Repubblica deducendo che la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve trovare applicazione anche in favore dei familiari collaboratori dell'impresa.

Orbene, **la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso**, annullato la sentenza e rinviata alla Corte d'Appello per nuovo esame. Gli Ermellini, dopo un'ampia ricognizione del quadro normativo vigente dell'impresa familiare, hanno ribadito che **l'art. 3, c. 12, D.Lgs. n° 81/2008** dispone che **nei confronti dei componenti dell'impresa familiare si applicano le disposizioni di cui all'art. 21**. Tale ultima norma prevede **l'obbligo dell'uso di attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuali (Dpi) e della dotazione della tessera individuale di riconoscimento**. Inoltre, hanno concluso i supremi Giudici, **l'obbligo di predisposizione del POS** si impone anche quando l'impresa interessata ai lavori edili è una soltanto, risultando chiaro che l'obbligo **è indirizzato anche all'impresa familiare**.

LEGITTIMA L'IMPUGNAZIONE, ANCORCHE' TARDIVA, DELLA CARTELLA LA CUI ESISTENZA EMERGE SOLO DALL'ESTRATTO DI RUOLO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE UNITE – SENTENZA N. 19704 DEL 2 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione - Sezioni Unite -, **sentenza n° 19704 del 2 ottobre 2015**, risolvendo un radicato contrasto giurisprudenziale che sussisteva da tempo, **ha statuito che è impugnabile la cartella di pagamento, invalidamente notificata, della quale il contribuente viene a conoscenza mediante l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione.**

Nel caso *de quo*, gli Ermellini hanno accolto *in toto* le doglianze di una società che aveva saputo della cartella di pagamento, non notificata, solamente mediante l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario alla riscossione, e quindi l'aveva impugnata.

Il Massimo Consesso di Piazza Cavour, con lunghe e articolate motivazioni, ha *in primis* fatto un po' di chiarezza sulla **consistente differenza fra il "ruolo" e "l'estratto di ruolo", ribadendo che il primo è l'atto, formato e trasmesso al Concessionario per la riscossione, con il quale l'Amministrazione Finanziaria elenca i debitori e le somme da questi dovute, ex adverso l'estratto di ruolo è invece una mera copia del debito chiesta e ottenuta dal contribuente all'esattore.** Conseguenzialmente, il "ruolo" è autonomamente impugnabile, mentre "l'estratto di ruolo" non può essere un atto autonomamente ricorribile.

Diverso è, invece, il caso specifico della cartella con notifica invalida e della quale il contribuente viene a conoscenza solamente a mezzo dell'estratto di ruolo richiesto dallo stesso.

Per la Suprema Corte, in questa situazione l'impugnazione della cartella di pagamento contenuta nell'estratto di ruolo è giuridicamente possibile.

IL GIUDICE ACCERTA E LIQUIDA LE SOMME DOVUTE AL LAVORATORE AL LORDO DELLE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18044 DEL 14 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18044 del 14 settembre 2015**, è tornata a pronunciarsi sull'accertamento e quantificazione dei crediti di lavoro da parte del Giudice.

In particolare, **gli Ermellini**, con la sentenza *de qua* e secondo un ormai granitico orientamento, **hanno ribadito il principio secondo il quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante per differenze retributive devono essere determinanti a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.**

Tuttavia, quanto alle ritenute previdenziali, il datore di lavoro può procedere alle trattenute della quota a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del contributo (art. 19 Legge 218/1952).

Quanto, invece, alle ritenute fiscali sarà onere del datore di lavoro procedere alla trattenuta e versamento in caso di adempimento spontaneo (pagamento per effetto della sentenza), ovvero dovranno essere determinate e versate dal lavoratore in caso di pagamento a seguito delle azioni esecutive (es. pignoramento).

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro*